

TI_GERICHTE 14.2022.141 vom 26. Juni 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-06-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.141

FR: TI_GERICHTE 14.2022.141 du 26 juin 2023

IT: TI_GERICHTE 14.2022.141 del 26 giugno 2023

Regeste

Opposizione al sequestro di conti bancari di una società panamense, di cui il debitore e la moglie sono aventi diritto economico. Garanzia di responsabilità per sequestro infondato. Valore litigioso e ripetibili

Erwägungen

E. 6

La reclamante contesta pure l'accoglimento parziale, per fr. 51'000.– (anziché fr. 75'000.–), della richiesta di CO 2 di porre a carico della RE 1 una garanzia giusta l'art. 273 LEF. A suo dire la garanzia non poteva essere accordata e in ogni caso per più fr. 19'500.–.

E. 6.1

Per l'art. 273 cpv.1 LEF il creditore è responsabile nei confronti sia del debitore che di terzi dei danni cagionati con un sequestro infondato e il giudice può obbligarlo a prestare garanzia. Il creditore può essere costretto d'ufficio a prestare garanzia già con lo stesso decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 n. 5 LEF), ove il credito o la causa di sequestro siano dubbi. Lo può essere anche a uno stadio ulteriore, a richiesta del debitore o del terzo che si pretende leso dal provvedimento, in particolare quando la verosimiglianza del credito sia poi scemata (v. DTF 113 III 94 consid. 6; DTF 112 III 112 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A_757/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.1). Al giudice del sequestro è lasciato un ampio margine di apprezzamento, onde tenere conto delle particolarità della fattispecie. Tra i criteri pertinenti per determinare l'eventuale danno consecutivo ad un sequestro ingiustificato si annoverano, segnatamente, gli oneri processuali, la durata presumibile e la complessità della procedura di opposizione e del processo di convalida del sequestro (cfr. DTF 113 III 100 segg.), così come gli interessi – pari in linea di massima a due anni – dei prestiti contratti dal debitore (o dal terzo) quale palliativo per la privazione dei propri averi (sentenza 5A_757/2010 citata sopra, consid. 2.2). Non vi rientrano invece le spese di sequestro e dell'esecuzione a convalida del sequestro, in quanto sono anticipate dal preteso creditore (art. 68 cpv. 1 LEF). Incombe al richiedente l'onere di rendere verosimile il danno che ritiene di subire (cfr. DTF 126 III 100, consid. 5/c). L'obbligo di risarcimento è ridotto se il debitore o il terzo non adempiono il proprio dovere di diminuire il danno e decade del tutto se essi commettono una colpa così grave da interrompere il nesso di causalità (decisione del Tribunale federale 5A_165/2010 del 10 maggio 2010, consid. 2.3.2).

E. 6.2

Nel caso in esame la reclamante fa carico al Pretore di non aver spiegato il motivo per cui i presupposti del sequestro – così come ritenuti adempiuti nella decisione impugnata – “non siano certi”, e invoca in merito una violazione del proprio diritto di essere sentito.

D'altronde era CO 2, a mente sua, a dover dimostrare la sussistenza di dubbi in merito ai

presupposti del sequestro. Orbene, già la corposità della decisione impugnata (di 25 pagine) indica che i presupposti del credito e della causa di sequestro non fossero di meridiana evidenza per il Pretore. Tenuto conto dell'ampio margine di apprezzamento riconosciuto al giudice del sequestro (sopra consid. 6.1), la decisione di concedere a CO 2 una garanzia per le spese processuali non presta il fianco a critiche.

E. 6.3

La reclamante critica anche l'importo della garanzia, di fr. 51'000.–. Essa ritiene che la stessa dovesse essere stabilita non in base al valore litigioso di fr. 1'734'107.20, pari al credito da essa fatto valere nel procedimento di sequestro, ma in base al noto saldo aggiornato del conto n. 1163410, di fr. 523'701.27 al 28 giugno 2013 (doc. AL, SO.2021.3255). Le spese processuali calcolate in funzione di tale valore litigioso per i tre gradi di giurisdizione ammontano secondo la reclamante a fr. 19'500.– arrotondati.

E. 6.3.1

A ben vedere, tuttavia, la reclamante non aveva limitato la sua pretesa al saldo del conto n. 1163410 e il saldo del sotto-conto non era allora noto. Poiché essa non aveva d'altra parte limitato il proprio credito, di fr. 1'734'107.20, il Pretore poteva validamente fondarsi su tale importo per calcolare le spese processuali da garantire (DTF 139 III 195 consid. 4.3.3; sentenza della CEF 14.2021.142/ 145 del 30 marzo 2022 consid. 11.3).

E. 6.3.2

La situazione è però mutata con l'acquisizione degli estratti conto da parte dell'Ufficio d'esecuzione. È ora noto che il valore litigioso dell'unico conto in attivo era di € 599'957.83 al giorno del sequestro (sopra consid. 1.2.3). Motivi di parità di trattamento giustificano l'applicazione della regolamentazione sui nova (sopra ad consid. 1.2.2) anche alla procedura in materia di garanzie giusta l'art. 273 LEF. Del resto è ammesso che la garanzia possa essere adeguata in ogni tempo in caso di cambiamento delle circostanze pertinenti per la sua definizione (sentenza della CEF 14.2002.35 del 7 agosto 2002 consid. 1.3; Stoffel, op. cit., n. 18 e 29-30 ad art. 273). Di conseguenza, la garanzia impugnata va calcolata in base al valore litigioso di € 599'957.83, simile a quello cui si riferisce la sequestrante nel reclamo (€ 523'701.27, n. 106 e doc. AL, terzultimo foglio). Il calcolo della garanzia proposto dalla reclamante (al n. 108) risulta condivisibile, tanto più che CO 2 non ha ritenuto necessario di contestarlo presentando una risposta al reclamo. In riforma della sentenza impugnata, la garanzia va dunque ridotta da fr. 51'000.– a fr. 19'500.–.

E. 7

La metà della tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art.

E. 7.1

CO 1 ha quindi diritto a ripetibili parziali, calcolate in base al valore delle conclusioni rimaste litigiose in sede di reclamo (per analogia: Bovey in: Aubry Girardin et al. (a cura di), Commentaire de la LTF, 3 a ed. 2022, n. 17 ad art. 65 LTF; Geiser in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 a ed. 2011, n. 11 ad art. 65 LTF) e non a quello dell'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata giusta l'art. 308 cpv. CPC, che comunque sia pare doversi limitare alle conclusioni che rimangono contestate in seconda sede e a quelle connesse alle stesse (cfr. DTF 134 III 239 consid. 1.2; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018, n. 63 ad art. 91 CPC).

L'esigenza pratica d'immutabilità del valore litigioso per quanto attiene alla determinazione della competenza del giudice adito o del tipo di procedura non si giustifica infatti per la questione della fissazione delle spese giudiziarie e degli anticipi, che dovrebbe dipendere solo dall'interesse della lite per le parti .

E. 7.2

Secondo il Tribunale federale, il momento determinante per valutare il valore litigioso è quello dell'inoltro dell'azione, non dovendosi considerare successive modifiche della stima o del tasso di conversione in divisa svizzera (sentenza del Tribunale federale 4A_274/2011 del 3 novembre 2011, consid. 1), fatte salve eventuali modifiche delle conclusioni (come per esempio in caso di fallimento del convenuto). Ciò vale non solo per la determinazione della competenza del tribunale adito, ma anche per la fissazione delle spese giudiziarie e degli anticipi (DTF 140 III 65 segg., consid. 3.1, 3.2.2 e 3.2.3; T appy , op. cit., n. 69 ad art. 91). L'esigenza pratica d'immutabilità del valore litigioso si giustifica invero essenzialmente per le questioni di competenza e di tipo di procedura. Tuttavia, il momento dell'inoltro della causa o del ricorso risulta determinante anche per la fissazione delle spese processuali, degli anticipi e delle ripetibili, poiché è in quel momento che l'attore o il ricorrente valuta il rischio processuale e il dispendio lavorativo da dedicare alla causa, che ambedue dipendono dal valore litigioso. È particolarmente vero in seconda sede, perché solitamente l'onere lavorativo del patrocinatore del ricorrente si concentra quasi esclusivamente nella preparazione del ricorso.

E. 7.3

Nel caso concreto, al momento dell'inoltro del reclamo, il 10 novembre 2022, il valore litigioso noto alla reclamante e alla Camera era ancora di fr. 1'734'107.20, pari al credito fatto valere dalla sequestrante (sopra consid. 6.3.1). Per gli opposenti, aventi diritto dei conti sequestrati, doveva invece essere evidente che il loro valore era solo di € 599'957.83, pari al saldo del conto n. 1163411 (sopra consid. 1.2.3). Per calcolare le ripetibili da assegnare a CO 1 occorre pertanto fondarsi sulla metà (sua) di quel valore al 10 novembre 2022 al tasso di cambio di €/fr. 0.9834 del 22 luglio 2021 secondo il notorio sito fxtop.com (v. sentenza della CEF 14.2021.158 del 19 aprile 2022 consid. 6.3.3. e i rinvii), ovvero fr. 295'000.– arrotondati ($\text{€ } 599'957.83 / 2 \times 0.9834$). In base al l'art. 11 cpv. 1 e 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 178.310) , per una causa sommaria prescritta dalla LEF con un valore litigioso, come nel caso concreto, con preso tra fr. 100'000.– e fr. 500'000.–, tenuto conto della relativa complessità della fattispecie si giustifica di stabilire l'indennità piena in fr. 6'000.– con riferimento alla fascia media della tariffa. Vista la sua parziale soccombenza, a CO 1 vanno pertanto assegnate ripetibili ridotte di fr. 2'000.– (■ – ■ di fr. 6'000.–, sentenza della CEF 14.2018.56 del 21 settembre 2018 consid. 6.3). 8. Come la moglie, per equità CO 2 deve sopportare le spese giudiziarie relative al conto n. 1163410, mentre la reclamante risulta soccombente sulla questione principale dell'opposizione al sequestro del conto n. 1163411 e solo parzialmente vincente su quella accessoria della garanzia, non soppressa ma ridotta da fr. 51'000.– a fr. 19'500.–. A un apprezzamento globale, anche verso CO 2 il grado di soccombenza della reclamante può essere valutato complessivamente in ■. Egli non ha però diritto a ripetibili, poiché non ha presentato osservazioni al reclamo e non è quindi incorso in spese in questa sede. 9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso era di fr. 1'734'107.20 al momento – apparentemente determinante (sopra consid. 7.2) –

dell'inoltro del reclamo (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF) e ora non è comunque inferiore a fr. 589'998.53 (sopra consid. 7.3) , sicché supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile e non senza oggetto, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 7.1 della decisione impugnata è così riformato: 7.1 È fatto obbligo alla RE 1 di prestare una garanzia di fr. 19'500.– di primario istituto bancario con sede in Svizzera o altro titolo equivalente in favore di CO 2 per eventuali danni a lui cagionati dal sequestro. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 4'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 3'000.– e a carico di CO 2 e CO 1 per fr. 750.– ciascuno. La reclamante rifonderà a CO 1 fr. 2'000.– per ripetibili ridotte. 3. Notificazione a: – ; – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

E. 11

cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza totale della reclamante nei confronti di CO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC) per quanto attiene al sotto-conto n. 1163411, mentre per quanto concerne il conto n. 1163410 le spese giudiziarie, secondo equità, vanno poste a carico dell'opponente, la cui inutile opposizione a un sequestro che doveva sapere infruttuoso ha dato motivo al reclamo (art. 107 cpv. 1 lett. e-f CPC). Considerato che il saldo del conto n. 1163410 ammontava al 4 settembre 2012 a € 550'180.45 e quello del sotto-conto a € 1'028'208.12 (doc. H e I inc. SO.2021. 3588; sentenza impugnata, pag. 20), il grado di soccombenza della reclamante può essere stabilito in ■ (art. 106 cpv. 2 CPC).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.